Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1208

Disposizioni in materia di doppia preferenza di genere per l'elezione dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali

Indice

1.	DDL S. 1208 - XIX Leg.	. 1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 1208	. 4

1. DDL S. 1208 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1208

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1208

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici GELMINI e VERSACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2024

Disposizioni in materia di doppia preferenza di genere per l'elezione dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali

Onorevoli Senatori. - Nei sistemi elettorali proporzionali che consentono l'espressione, oltre che del voto di lista, anche del voto di preferenza, in Italia è generalmente adottato il meccanismo della cosiddetta doppia preferenza di genere, per cui gli elettori possono esprimere più preferenze, a patto che siano per candidati di sesso diverso.

Per le elezioni comunali (nei comuni con più di 5.000 abitanti), le elezioni regionali e le elezioni europee c'è insomma una duplice clausola di genere, sia rispetto ai candidati (soglia minima del sesso meno rappresentato), sia rispetto alle preferenze che gli elettori possono esprimere.

Per l'elezione dei consigli metropolitani e provinciali, che sono organi di secondo grado, quest'ultima clausola è assente e questa mancanza rappresenta un obiettivo *vulnus* al principio stabilito dall'articolo 51 della Costituzione.

Il presente disegno di legge rimedia a questa mancanza, raccogliendo le sollecitazioni di numerose organizzazioni e una sensibilità molto diffusa tra i cittadini e le cittadine italiane.

Il presente disegno di legge consta di un solo articolo il quale, modificando i commi 35 e 76 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce che per l'elezione dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali gli elettori possano esprimere due preferenze, obbligatoriamente di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 35 è sostituito dal seguente:
- « 35. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34, scrivendo nelle apposite righe sulla scheda il cognome o, in caso di omonimia, il nome e cognome del candidato o dei candidati alla carica di consigliere metropolitano. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza »;
- b) il comma 76 è sostituito dal seguente:
- « 76. Ciascun elettore esprime un voto e può esprimere inoltre uno o due voti di preferenza, il cui valore è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati alla carica di consigliere provinciale. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

